

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3708 del 20/07/2023
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO E DOMESTICO IN VIA FORNIO, IN COMUNE DI FIDENZA (PR). DITTA: AZIENDA AGRICOLA VIANTIQUA - IL GIARDINO DELL'ESSERE DI BASILI SIMONE. PRATICA: PRPPA2095.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3833 del 19/07/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venti LUGLIO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con istanze prot. n. PG/2015/888314 e PG/2015/888353 del 24/12/2015, presentate ai sensi del R.R. 41/2001, il sig. Basili Simone, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Viantiqua - Il Giardino dell'Essere di Basili Simone, c.f. BSLSMN80T10B034Q, ha richiesto rispettivamente il rinnovo e il cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Fidenza (PR), via Fornio, ad uso zootecnico, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita all'impresa individuale Basili Flavio, c.f. BSLFLV51M24D611K con det. n. 8984/2014, a causa del decesso del padre avvenuto in data 20/09/2014 (cod. pratica PRPPA2095);
- dall'integrazione documentale, assunta al prot. n. PG/2023/0069573 del 20/04/2023, si evince che la portata massima e media richiesta è pari a 3,0 l/s e il volume derivato è di 3.942,00 mc/annui, di cui circa 3.485,00 mc/annui presunti ad uso zootecnico e circa 457,00 mc/annui ad uso domestico a servizio di due abitazioni presenti nel complesso aziendale occupate dai conduttori dell'azienda agricola con i relativi familiari;
- con nota del 19/04/2023, allegata all'integrazione documentale di cui sopra, i sigg. Basili Marcello e Vignali Patrizia, comproprietari per ½ della particella 139 del foglio 56 sulla quale è ubicato il pozzo, hanno prestato l'assenso all'utilizzo dello stesso da parte dell'Azienda Agricola Viantiqua - Il Giardino dell'Essere di Basili Simone;

PRESO INOLTRE ATTO della nota, assunta al prot. n. PG/2023/84905 del 15/05/2023, con cui la sig.ra Mirani Gabriella, c.f. MRNGRL56R41D611A e la sig.ra Basili Alice, c.f. BSLICA85S69B034L, rispettivamente coniuge e figlia del sig. Basili Flavio deceduto il 20/09/2014, rinunciano alla propria quota di deposito cauzionale, versato dal sig. Basili Flavio, a favore di Basili Simone, c.f. BSLSMN80T10B034Q;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione con cambio di titolarità di prelievo di acque sotterranee ai sensi del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;
- l'insediamento non risulta collegato alla rete acquedottistica pubblica;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- la derivazione oggetto di concessione:
 - è ubicata all'interno del sito di Rete Natura 2000 denominato IT4020003 ZSC - Torrente Stirone che ricade nel territorio del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, in base alla d.G.R. 1191/2007;
 - era già stata oggetto del parere favorevole dell'allora ente competente Consorzio del Parco fluviale regionale dello Stirone espresso con Determinazione n. 28 del 27/03/2007, acquisito agli atti con prot. n. 102232 del 12/04/2007;

- ricade nelle attività indicate nell'elenco allegato alla Deliberazione di Giunta n. 79/2018 per le quali, considerata la loro modesta entità e tenuto conto che sono effettuate in aree già antropizzate, non si rende necessario attivare procedure di valutazione d'incidenza;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO:

- che la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalla det. n. 732 del 16/09/2019 (Arpae - Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica), le Linee guida LG25/DT (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica) e le Linee guida LG26/DT (Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico);
- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione per l'uso zootecnico, pari a circa mc/annui 3.485,00, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a 62 vacche da latte e 77 capre;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 18/10/2018, la somma pari a 113,30 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 31/12/2005, nella misura di 136,70 euro dal sig. Basili Flavio (reversale 5952), che viene mantenuto per la presente concessione;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PRPPA2095;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Agricola Viantiqua - Il Giardino dell'Essere di Basili Simone, c.f. BSLSMN80T10B034Q, P.IVA 02223790342, il rinnovo con cambio di titolarità di concessione di prelievo di acque pubbliche sotterranee, cod. pratica PRPPA2095, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 65,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Fidenza (PR), via Fornio, su terreno di proprietà dei sigg. Basili Marcello e Vignali Patrizia, censito al fg. n. 56, mapp. n. 139; coordinate UTM RER x: 580224; y: 967870;
 - destinazione della risorsa ad uso zootecnico e ad uso domestico a servizio di due abitazioni presenti nel complesso aziendale occupate dai conduttori dell'azienda agricola con i relativi familiari;
 - portata massima di esercizio e media pari a l/s 3,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.942,00 di cui circa 3.485,00 mc/annui ad uso zootecnico e circa 457,00 mc/annui ad uso domestico;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2032;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 03/07/2023;
4. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 è pari a 189,90 euro;
5. di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;e;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'Azienda Agricola Viantiqua - Il Giardino dell'Essere di Basili Simone, c.f. BSLSMN80T10B034Q, P.IVA 02223790342 (cod. pratica PRPPA2095).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 65,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 150, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 3, dotato di parete filtrante alla profondità presunta compresa tra m 58,00 e m 63,00 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Fidenza (PR), via Fornio, su terreno di proprietà dei sigg. Basili Marcello e Vignali Patrizia, censito al fg. 56, mapp. 139; coordinate UTM RER: X = 580224; Y = 967870.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico a servizio di un allevamento di 62 vacche da latte e 77 capre e ad uso domestico per due abitazioni presenti nel complesso aziendale occupate dai conduttori dell'azienda agricola con i relativi familiari. L'acqua prelevata dall'elettropompa sommersa viene raccolta in un serbatoio autoclave da 2.000 litri collocato in un locale in adiacenza al pozzo. Un pressostato comanda l'accensione e lo spegnimento della pompa. L'autoclave sotto pressione, grazie all'aria che contiene, distribuisce l'acqua alle tre linee (stalla e due abitazioni).
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 3,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.942,00, di cui circa 3.485,00 mc/annui ad uso zootecnico e circa 457,00 mc/annui ad uso domestico.

3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore, identificato con il codice 2700ER-DQ2-PACI.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 189,90 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2032.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni - Polo Specialistico Demanio Idrico - Acque sotterranee, competente per territorio. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.